

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

CIRCOLARE ATTUATIVA E INTERPRETATIVA DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

approvata dal Consiglio dell'Ordine nell'adunanza del 24.06.2015 e successive modifiche.

Preambolo

1- La presente Circolare fa espresso riferimento al "Regolamento per la Formazione Professionale Continua" approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 16 luglio 2014, pubblicato il 28 ottobre 2014 ed entrato in vigore l'1.01.2015, le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate, confermate e come di seguito specificate.

2- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro si riserva di integrare o modificare periodicamente la presente Circolare, sulla base delle indicazioni che emergeranno nell'applicazione pratica della stessa nonché del Regolamento del C.N.F., ovvero a seguito delle modifiche che il C.N.F. dovesse apportare al proprio Regolamento, ovvero ancora in applicazione delle linee guida e delle circolari interpretative che il C.N.F. dovesse emanare ai sensi dell'art. 7 n. 2 dello stesso Regolamento.

3. L'articolo 8 di detto Regolamento attribuisce ai Consigli dell'Ordine il compito di sovrintendere e coordinare nelle proprie circoscrizioni l'attività di formazione continua vigilando sull'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti.

4. Il Consiglio dell'Ordine, per le attività di accreditamento, controllo, organizzazione, riconoscimento crediti e concessione di esoneri di sua competenza, si avvale della Commissione Locale per la Formazione appositamente istituita e composta da un componente interno al Consiglio dell'Ordine, avente funzioni di Presidente, e da due componenti esterni alla compagine consiliare ed iscritti all'Albo degli Avvocati di Lagonegro.

Articolo 1 – Obbligo formativo

A – Sono tenuti all'obbligo della formazione continua i tirocinanti abilitati al patrocinio e gli avvocati iscritti all'Albo dell'Ordine di Lagonegro, compresi gli avvocati iscritti nei vari Elenchi e Sezioni speciali dell'Albo.

B- L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione all'Albo o all'Elenco dei praticanti abilitati al patrocinio, e cioè a prescindere dall'esercizio in atto, o meno, dell'attività professionale, e

perciò anche se questa non sia di fatto svolta o lo sia in maniera marginale, episodica o discontinua.

c- In base all'art. 24 n. 6 del Regolamento del CNF, l'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio precedente costituisce, per tutti gli iscritti, condizione per 1) l'inserimento e/o il mantenimento dell'iscrizione negli Elenchi dei difensori d'ufficio e degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato; 2) la designazione a commissario nell'esame da avvocato; 3) lo svolgimento dell'attività di consulenza all'interno dello Sportello per il cittadino previsto dall'art. 30 della legge n. 247/2012; 4) l'inserimento ed il mantenimento in qualsiasi altro elenco formato dal Consiglio dell'Ordine in forza di normative e convenzioni ovvero a richiesta di enti pubblici o privati per la designazione a qualsiasi titolo di avvocati; 5) poter ospitare, quale dominus, praticanti nel proprio studio.

Articolo 2- Contenuto dell'obbligo formativo

L'obbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'Albo degli Avvocati o nell'Elenco dei praticanti abilitati al patrocinio.

Il periodo di valutazione dell'obbligo di formazione ha durata triennale.

L'iscritto deve conseguire, nell'arco del triennio formativo, almeno n. 60 CF, di cui 9 Cf nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale. Ogni anno deve conseguire almeno n. 15 CF, di cui 3 materie obbligatorie.

E' ammessa la formazione a distanza (FAD) nei limiti del 40% del totale dei CF da conseguire nel triennio (massimo 24 c.f.).

Il primo periodo di valutazione triennale decorre dal 1° gennaio 2014 e così di seguito.

Articolo 3- Accredimento e patrocinio di eventi formativi

A – Il Consiglio dell'Ordine è competente a concedere l'accreditamento per: 1) corsi, seminari e convegni a rilevanza locale; 2) eventi svolti in autoformazione, qualora non vengano utilizzati sistemi telematici.

B- Il soggetto promotore degli eventi formativi accreditandi o patrocinandi deve chiedere l'accreditamento al Consiglio dell'Ordine di Lagonegro mediante domanda redatta secondo il modello e le indicazioni in esso contenute, pubblicato sul sito dell'Ordine ed inviata telematicamente all'indirizzo e-mail: coflagonegro@tiscali.it. In questo modo il testo del programma completo dell'evento formativo organizzato, se accreditato, verrà pubblicato nell'apposita area del sito internet dell'Ordine nella quale

vengono pubblicizzati tutti gli eventi formativi organizzati, accreditati o patrocinati dal Consiglio dell'Ordine.

c- Ai fini della valutazione della tipologia e qualità dell'evento formativo, la Commissione locale presso il COA di Lagonegro si riserva di richiedere agli organizzatori – prima della concessione dell'accreditamento o del patrocinio che avverrà a cura del Consiglio dell'Ordine – ogni chiarimento o documentazione che ritenga utile. Si pronuncia sulla domanda di accreditamento, con decisione motivata, entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta.

d- Ai fini del computo del suddetto termine si precisa che la decorrenza dello stesso è sospesa nei periodi fra il 20 dicembre ed il 10 gennaio e fra il 1° agosto ed il 1° settembre di ogni anno, nonché nel periodo intercorrente fra l'ultima adunanza di ciascun mandato del Consiglio dell'Ordine e la prima adunanza del mandato successivo.

e- Una volta ottenuto dal Consiglio dell'Ordine l'accreditamento o il patrocinio dell'evento formativo, gli organizzatori dello stesso sono tenuti a pubblicizzare l'evento, in ogni sua forma e modalità, con la dicitura del seguente tenore letterale non modificabile: “evento formativo accreditato (o patrocinato) da Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro”, e con la specificazione del numero dei crediti attribuiti all'evento formativo.

f- Gli organizzatori di eventi formativi accreditati o patrocinati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro, sono tenuti a registrare le presenze dei partecipanti su moduli che dovranno essere trasmessi **(pena il mancato accreditamento)**, entro 7 giorni dallo svolgimento dell'evento.

g- L'iscritto che partecipa ad eventi formativi accreditati o patrocinati ha il diritto di pretendere dal soggetto organizzatore dell'evento un attestato scritto di partecipazione e ha l'onere di conservare tale documentazione per un periodo di cinque anni dalla scadenza del relativo triennio di valutazione, mettendola a disposizione del Consiglio dell'Ordine che gliene faccia richiesta, al fine di consentire a quest'ultimo di esercitare il controllo sulla partecipazione effettiva agli eventi formativi.

Articolo 4 – Attività di autoformazione

A- Oltre che con la partecipazione ad eventi formativi accreditati (anche da altri Consigli dell'Ordine o dal C.N.F.), l'iscritto può maturare crediti formativi: 1) svolgendo relazioni o lezioni in eventi accreditati oppure nelle

Scuole di specializzazione per le professioni legali oppure nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato; 2) pubblicando scritti giuridici su media a rilevanza nazionale; 3) avendo contratti di insegnamento in materie giuridiche nelle università; 4) partecipando a commissioni o gruppi di studio aventi carattere nazionale; 5) svolgendo la funzione di commissario agli esami di avvocato; 6) partecipando alle commissioni per gli esami per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense; 7) svolgendo attività seminariali di studio e aggiornamento individuale.

b - Al fine di ottenere l'attribuzione dei relativi crediti formativi per le suddette attività, l'iscritto dovrà chiederne il riconoscimento, a seconda dei casi, al C.N.F. o al Consiglio dell'Ordine.

c - per le attività come sopra enunciate, l'iscritto dovrà formulare istanza - al C.N.F. ovvero al Consiglio dell'Ordine, a seconda della rispettiva competenza come sopra riportata, **entro il termine di 90 giorni** dalla conclusione della relativa attività; nella domanda dovrà essere specificata la natura dell'attività svolta, la durata, il luogo presso il quale è stata svolta. Il Consiglio dell'Ordine non prenderà in considerazione la partecipazione ad eventi o lo svolgimento di attività per le quali l'iscritto non abbia tempestivamente richiesto il riconoscimento e l'attribuzione di crediti formativi al C.N.F. o al Consiglio dell'Ordine.

Articolo 5 – Riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione a eventi non accreditati o svolti all'estero

a - Per gli eventi formativi non previamente accreditati, svolti in Italia, il Consiglio dell'Ordine non riconoscerà crediti formativi.

b- Ai fini del riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione a eventi svolti all'estero è competente il C.N.F.

Articolo 6 – Esoneri

a - Sono esentati dall'obbligo di formazione continua: 1) gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età (condizioni rilevabili d'ufficio dallo stesso

Consiglio dell'Ordine); 2) i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

b- In considerazione dell'attività istituzionale svolta, le cariche di Consigliere dell'Ordine, Delegato al Consiglio Nazionale Forense, alla Cassa Forense e all'Organismo Unitario dell'Avvocatura, Componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina, esonerano l'iscritto, per il periodo di esercizio della funzione, dal conseguimento dei crediti formativi aventi ad oggetto l'ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia.

c - In caso di gravidanza, il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell'interessata, una riduzione dei crediti formativi da conseguire pari a 10.

d - Nel caso di "adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori" (fino a cinque anni di età), il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta degli interessati e in aggiunta alla riduzione concessa alla madre ai sensi del punto che precede, una riduzione dei crediti formativi da conseguire pari a 10. A partire dall'età di sei anni e sino alla maggiore età del figlio ogni richiesta verrà singolarmente valutata dal Consiglio dell'Ordine per la concessione dell'esonero parziale. Lo stesso vale nei casi di particolari condizioni di monogenitorialità (genitore singolo, separato o divorziato, vedovo) e altre situazioni analoghe concernenti la prole.

e - Nel caso di "grave malattia o infortunio o altre condizioni personali di analoga rilevanza", il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell'interessato, un esonero temporaneo – integrale ovvero parziale – per documentati problemi di salute propri (tra i quali anche la gravidanza a rischio) e dei familiari, per un periodo corrispondente alla durata della malattia e/o dell'infortunio compresa la convalescenza, sulla base della certificazione medica che dovrà essere depositata dall'iscritto a corredo della propria domanda di esonero.

f - Nel caso di gravissime patologie che richiedono cure continuative e che hanno carattere di stabilità, il Consiglio dell'Ordine valuterà la sussistenza di condizioni che possano eventualmente giustificare l'esonero permanente.

g - Nei casi di "interruzioni per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero", il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell'interessato, un esonero integrale temporaneo per il periodo di durata dell'interruzione, non

inferiore a sei mesi e comunque non superiore a un anno (eventualmente rinnovabile, a seguito di ulteriore richiesta dell'iscritto).

Articolo 7 – Verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi

A – Il riconoscimento dei crediti maturati per la partecipazione ai singoli eventi formativi è espressamente condizionato al controllo da parte del Consiglio dell'Ordine dell'effettiva partecipazione agli stessi.

b – Il controllo sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo, ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi maturati, verrà eseguito dal Consiglio dell'Ordine, con l'ausilio della Commissione Locale, mediante richiesta dell'apposita documentazione e mediante controlli incrociati con i fogli o rilevatori di presenze.

D – Su domanda dell'iscritto che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo, e previa verifica della effettività dell'adempimento, il COA rilascia all'iscritto l'Attestato di formazione Continua.

E – L'accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del codice deontologico.

La Commissione Locale per la Formazione

Il Presidente

Avv. Katia Di Palma

Avv. Gerardo Cappelli

Avv. Vincenzina Cappelli

Avv. Pietro Infantino